



# CITTA' DI SPOLTORE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 10/10/2019

**OGGETTO:** Regolamento per i servizi della Polizia Locale resi a privati – Legge 21 giugno 2017 n° 96-  
APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, addì dieci, del mese di Ottobre alle ore 18:00, in Spoltore e nella Casa Comunale

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N. 31848, del 30/09/2019, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BERARDINELLI CINZIA	--	PACE PIERPAOLO	SI
BURRANI STEFANO	SI	PARIS ANTONELLA	SI
CONTI VALENTINA	SI	PASSARELLI FILOMENA	SI
DI LORITO LUCIANO	SI	PIETRANGELO CARLO	SI
FEBO GIANCARLO	SI	SBORGIA ANDREA	--
FEBO MARINA	SI	SBORGIA FRANCESCA	SI
FEDELE GIORDANO	SI	SCURTI EMILIA	SI
MASCIOVECCHIO LORIS	--	SPADOLINI DANILO	SI
MATRICCIANI LUCIO	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

RULLO ROBERTA

Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

**Oggetto:** Regolamento per i servizi della Polizia Locale resi a privati – Legge 21 giugno 2017 n° 96.

## **Relazione Istruttoria del Responsabile del Settore V Corpo di Polizia**

Premesso:

che questo ente con deliberazione della G.M. nr. 11 del 27 gennaio 2004 aveva già stabilito che i servizi di vigilanza resi dalla Polizia Municipale a favore di privati erano sottoposti al pagamento preventivo delle spese relative alle prestazioni del personale; che con l'introduzione del comma 3-bis all'articolo 22 del D.L. 50/2017 in sede di conversione mediante la L. nr. 96 del 21 giugno 2017, il legislatore ha voluto dare definitiva attuazione al principio per il quale la P.A. non deve gravarsi di costi propri laddove sia perseguito un interesse privato;

che l'art. 22, c. 3 bis, della L. 21.6.2017 n° 96 ha espressamente previsto che : “a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'art. 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuato dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso.”

che la ratio della norma deve ricercarsi nell'esclusività dell'interesse privatistico perseguito, sicché quando si tratti di interessi privati che coinvolgono una collettività di persone, questi dovranno intendersi come interessi pubblici, mentre quando questi perseguono una utilità privatistica, ancorché estesa di riflesso a benefici che possono coinvolgere la collettività, non potremo parlare di interesse collettivo; per meglio comprendere, si consideri che un evento pubblico, come un concerto a pagamento al quale partecipino numerose persone, si manifesta sicuramente come un evento pubblico, ma la promozione di quel concerto e la partecipazione al medesimo si manifesta come un evento che persegue una utilità esclusiva, sia sotto il profilo economico per il promotore, sia sotto il profilo individuale dello spettatore che decide di partecipare alla manifestazione.

che in maniera eccessivamente semplicistica si sarebbe portati a pensare che l'interesse privatistico si realizzi allorché intervenga un pagamento da parte del destinatario a favore del promotore, invece anche nell'ipotesi di un concerto proposto da una organizzazione e per la quale non intervenga alcun pagamento del biglietto di ingresso, come nel caso di un evento di piazza in occasione di ricorrenze periodiche (ad esempio per festeggiare il capodanno), non comporta un pagamento diretto da parte degli spettatori, tuttavia sono perseguiti interessi evidentemente privatistici, giacché l'artista avrà interesse ad esibirsi e ne trarrà un vantaggio, così come l'organizzazione perseguirà finalità, seppure non di natura squisitamente lucrativa, che sono attuative degli obiettivi fissati nella propria ragione d'esistere (obiettivi statutari nel caso di organizzazioni ricreative in forma associativa quali le Pro-Loce e Associazioni Culturali). Sono comunque e sempre obiettivi che vanno oltre l'interesse pubblico inteso in senso stretto, in quanto non trovano ragione di esistere nelle funzioni tipicamente afferenti ai servizi fondamentali affidati alla Pubblica Amministrazione;

che per poter stabilire, quindi, quando potremo parlare di eventi pubblici soggetti all'applicazione della disciplina in argomento, vale a dire per i quali dovrà necessariamente prevedersi il pagamento dei costi sostenuti dalla PA per l'erogazione dei servizi di Polizia Locale, si renderà necessario dare risposta a due semplici quesiti:

- se l'evento in esame risponde ad un interesse pubblico riconducibile a servizi essenziali della Pubblica Amministrazione;
- se l'organizzatore dell'evento è un soggetto privato che sta perseguendo un obiettivo economico di natura lucrativa a proprio favore ovvero a favore di propri consociati.

che la concessione del patrocinio comunale all'evento è finalizzata ad acconsentire che si possa svolgere la manifestazione in area pubblica o strutture pubbliche e/o formalizzare l'attribuzione della valenza pubblica all'evento promosso e che quindi al fine di dare trasparenza e superare qualsiasi onere interpretativo si ritiene opportuno suggerire l'adozione di una disciplina che stabilisca quali siano i casi di riconoscimento dell'interesse pubblico negli eventi che necessitano del servizio di Polizia Locale;

che si rende comunque necessario precisare che restano in capo agli organizzatori di qualsiasi evento di tutte le spese relative alla *safety* e *security* come previsto dalla normativa Nazionale e Circolari Ministeriali ed in nessun caso potrà essere il personale della Polizia Locale a svolgere servizi di operatori di sicurezza destinati all'assistenza all'esodo, instradamento e monitoraggio dell'evento, lotta all'incendio e qualsiasi altra mansione riservata a soggetti all'uopo individuati dall'organizzatore;

vista la nota interpretativa della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 26 luglio 2018;

che l'art. 56- ter del CCNL relativo al comparto Funzioni Locali del triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/02/2018 statuisce le modalità di corresponsione delle prestazioni del personale della Polizia Locale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato;

che in passato sono pervenute alla Polizia Locale del comune di Spoltore numerose richieste di servizi di viabilità in occasione di: gare ciclistiche, motociclistiche e podistiche, competitive o amatoriali, competizioni sportive di ogni genere presso impianti sportivi e strutture polivalenti, servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali, servizi di viabilità in occasione di aperture di attività commerciali, manifestazioni sportive, pubblicitarie, culturali e ricreative, ancorché patrocinate da Pubbliche Amministrazioni, riprese televisive e cinematografiche, concorsi pubblici, occupazioni di suolo pubblico con interdizione totale o parziale alla circolazione veicolare e pedonale, da effettuarsi anche in orario notturno o in giorni festivi;

che i servizi di cui sopra, elencati in modo non esaustivo, svolti nell'esclusivo interesse dei richiedenti, non sono connessi a garanzia di diritti fondamentali, ma è tuttavia innegabile

che la presenza degli Agenti garantisce un ordinato svolgimento dell'attività in questione;

che per tali servizi viene impiegato personale in riposo o che, comunque, abbia già ultimato il proprio turno di servizio, e non potrebbe essere altrimenti, atteso che l'attuale nota cronica carenza di organico del Corpo di Polizia Locale non consente di distogliere dai pressanti e molteplici compiti d'istituto altro personale;

che le modalità di utilizzo delle entrate comunque realizzate dovranno essere stabilite in sede di contrattazione decentrata;

che l'impiego del personale non realizza un automatismo tra la quantificazione della somma dovuta dai privati e la remunerazione dei relativi servizi prestati, ben potendo contemplare in detta somma anche costi cui l'Amministrazione si potrebbe dover far carico direttamente ed indirettamente, quale l'usura di mezzi e strumentazioni, costi logistici ed accessori all'espletamento del servizio (pasti e trasferimenti), l'art. 117 del TUEL prevede che le Amministrazioni possano stabilire le tariffe applicate ai servizi pubblici mediante deliberazione della Giunta, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

che nel merito la Corte Dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione nr. 123/2018/PAR, ha rimesso un articolato parere ad alcuni comuni che recependolo consentirebbe agli enti locali di porre a spese del privato solo la remunerazione del compenso spettante al personale:

che, come detto, per tali servizi viene impiegato personale della Polizia Locale in riposo o che, comunque, abbia già ultimato il proprio turno di servizio: e non potrebbe essere altrimenti, atteso che l'attuale nota cronica carenza di organico del Corpo di Polizia Locale non consente di distogliere dai pressanti e molteplici compiti d'istituto altro personale, per cui si propone di destinare la quota di entrata a carico dell'Amministrazione e devoluta agli Agenti di Polizia Locale che andranno a svolgere tali servizi;

che si rende necessario stabilire di porre a carico dei richiedenti i servizi resi dalla Polizia Locale in occasione di manifestazioni di varia natura, gare ciclistiche, motociclistiche e podistiche, competitive o amatoriali, competizioni sportive di ogni genere presso impianti sportivi e strutture polivalenti, servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali, servizi di viabilità in occasione di aperture di attività commerciali, manifestazioni sportive, pubblicitarie, culturali e ricreative, ancorché patrocinate da Pubbliche Amministrazioni, riprese televisive e cinematografiche, concorsi pubblici, occupazioni di suolo pubblico con interdizione totale o parziale alla circolazione veicolare e pedonale, da effettuarsi anche in orario notturno o in giorni festivi e quindi il relativo costo del servizio prestato dagli Agenti di Polizia Locale mediante pagamento di un compenso corrisposto per tali prestazioni nella misura eguale all'importo da versare dai richiedenti in base tariffe stabilite nell'allegato Regolamento;

I servizi resi a pagamento, svolti nell'esclusivo interesse dei richiedenti, non sono connessi a garanzia di diritti fondamentali, ma è tuttavia innegabile che la presenza degli Agenti garantisce un ordinato svolgimento dell'attività in questione e sono riconducibili, secondo un criterio estensivo e analogico, alle seguenti macro-tipologie:

- a. gare ciclistiche, motociclistiche e podistiche, sia competitive che amatoriali;
- b. competizioni sportive di ogni genere in aree pubbliche che presso impianti sportivi e strutture polivalenti;
- c. servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
- d. servizi di viabilità in occasione di aperture di attività commerciali;
- e. manifestazioni sportive, pubblicitarie, culturali e ricreative, ancorché patrocinate dal comune di Spoltore che da altre Pubbliche Amministrazioni;
- f. riprese televisive e cinematografiche;
- g. occupazioni di suolo pubblico con interdizione totale o parziale alla

circolazione veicolare e pedonale;  
che le prestazioni riguardano:

- a. servizi di scorta e sicurezza;
- b. servizi diretti a regolare il traffico in caso di richieste di terzi, pubblici o privati, singoli o associati, intesi ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale in occasione di modifiche anche temporanee alla viabilità;
- c. servizi resi in concomitanza con l'organizzazione di sagre, manifestazioni-gare- competizioni sportive (agonistiche e non), folcloristiche, turistiche e culturali in genere;
- d. servizi connessi a manifestazioni commerciali;
- e. manifestazioni in generale, anche se in regime di patrocinio concesso dall'amministrazione comunale della Città di Spoltore.

Che sono in ogni caso escluse dalla presente disciplina e non possono essere in alcun modo erogate a pagamento le seguenti tipologie di prestazione:

- a) che rientrano tra i "servizi pubblici essenziali" così come definiti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali;
- b) le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e alla Legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, nonché al vigente Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale o quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
- c) i servizi di vigilanza resi in occasione delle processioni religiose con o senza simulacri di santi e simili, il festival dello "Spoltore Ensemble", le manifestazioni organizzate dagli istituti scolastici, quelle promosse ed organizzate dai partiti e movimenti politici e sindacali che non prevedono forme di spettacolo o trattenimento e le seguenti feste per la celebrazione di Santi: San Panfilo (Santo-Patrono), San Filippo Neri (frazione di Caprara D'Abruzzo), Santi Cosma e Damiano (frazione di Caprara D'Abruzzo), San Camillo De Lellis (Frazione di Villa Raspa), l'Assunzione della Beata Vergine Maria (frazione di Villa Santa Maria), Santa Teresa D'Avila (frazione di Santa Teresa), Madonna Del Popolo (capoluogo), San Giacomo (località Cavaticchi), Santi Cosma e Damiano (frazione di Caprara D'Abruzzo), Santa Lucia Delle Fratte (località Santa Lucia);
- d) Le manifestazioni ad iniziativa diretta dell'amministrazione comunale o quando con apposita delibera della Giunta Municipale si stabilirà la compartecipazione dell'ente comune di Spoltore alla manifestazione e/o evento, in questo caso attestando nella deliberazione il pubblico interesse della manifestazione, concedendo espressamente che sarà a carico del comune di Spoltore il servizio di vigilanza stradale;

che nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso stabilito nel punto precedente al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa, in tal caso, il privato dovrà corrispondere all'amministrazione gli oneri derivanti dalla fruizione dei riposi;

di prevedere l'adeguamento da parte del Responsabile del Settore Risorse Umane delle tariffe al compenso previsto per il lavoro straordinario dall'art. 38 comma 5, del CCNL del 14/09/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché i costi relativi agli oneri riflessi;

che il servizio che si renderà è quello relativo allo svolgimento dei compiti d'istituto contemplati dalla L. 65/86, Legge Regionale 42/2013, art. 11 C.d.S. e funzioni di polizia giudiziaria che verrà stabilito dal Comandante del Corpo;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, ed s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Vista** la Legge 21 giugno 2017 n° 96;

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento da parte del consigliere Febo Marina, e invita la stessa alla relativa illustrazione;

Terminata la illustrazione, il Presidente apre la discussione;

Ultimata la discussione il Presidente sottopone a votazione l'emendamento il cui risultato viene di seguito riportato:

FAVOREVOLI 4 (Febo M.- Febo G.-Paris – Pace)

CONTRARI 9

ASTENUTI 1 (Passarelli)

L'emendamento viene respinto

Il Presidente, da la parola al Sindaco per la illustrazione della proposta, all'odg

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Preso atto** della relazione istruttoria del Comandante del Corpo di Polizia Locale, integralmente riportata e trascritta;

**Preso atto** che il Comandante della Polizia Locale attesta, ai sensi dell'art. 49, dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale statutaria e regolamentare allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Preso Atto** che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1; D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile”;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli 10 , contrari 4 (Febo Marina-Febo Giancarlo – Paris – Pace ), astenuti nessuno

## **DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato “**A**” – “Regolamento per i servizi della Polizia Locale resi a privati”, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, unitamente agli allegati nr.1, 2 e 3;

2. Di determinare, nella misura indicata nell'allegato "1", le tariffe da corrispondere al Comune di Spoltore dal terzo interessato per l'espletamento dei servizi richiesti;
3. Di dare atto che gli importi relativi alle prestazioni in oggetto sono assoggettabili ad IVA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni rese dall'ente pubblico su libera richiesta di privati;
4. Di dare atto che il personale dipendente che svolgerà i servizi di cui all'allegato "A" – "Regolamento per i servizi della Polizia Locale resi a privati", fuori dal normale orario di lavoro, sarà remunerato – in base alla partecipazione individuale – secondo le tariffe orarie previste dal vigente C.C.N.L.;
5. Di dare atto che le ore di straordinario prestate dal personale per questa tipologia di servizi non verranno conteggiate nel monte ore straordinari dell'Ente.
6. Di dare atto che i servizi prestati dal personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi di Polizia Locale ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 4) lett. C) della legge n. 65/1986 sono esclusi dalla presente deliberazione;
7. Di dare atto che il presente regolamento trova applicazione a far data dalla sottoscrizione del CCDI successivo al CCNL del 21/05/2018.
8. Di trasmettere la presente delibera al Comando di Polizia Locale, al Responsabile del Settore III "Contabilità e Finanza e Risorse Umane" e per conoscenza al sig. Questore di Pescara;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 10 , contrari 4 (Febo Marina-Febo Giancarlo – Paris – Pace), astenuti nessuno dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 80 del 15/01/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott. D'ORAZIO PANFILO in data 15/01/2019.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 80 del 15/01/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 17/01/2019.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Presidente

Segretario Generale

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2629**

Il 14/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 61 del 10/10/2019 con oggetto: **Regolamento per i servizi della Polizia Locale resi a privati – Legge 21 giugno 2017 n° 96-APPROVAZIONE.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BALDONIERI ITALIA il 14/11/2019.